



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena

UFFICIO TRIBUTI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 LEGGE N. 160/2019). PROROGA NELLA MORE DEL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO CONTRAENTE.

Data : **12/12/2024**

N. **288**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESO che :

- i Comuni di Meldola, Predappio, Premilcuore, Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia, Rocca San Casciano e di Dovadola, con delibera della Giunta dell’Unione n.174 del 02/12/2015, avevano dato mandato alla Centrale Unica dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese-Unione Montana di indire gara ad evidenza pubblica per la concessione del servizio Accertamento e Riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, già oggetto di esternalizzazione;
- con delibera del Consiglio dell’Unione n.23 del 19/07/2016 si disponeva in ragione della tipologia e dell’importo del servizio, di ricorrere per l’affidamento in appalto alla procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e si approvava il disciplinare per la gestione di cui trattasi;
- che a seguito dell’esperimento della gara con successiva determinazione del Direttore Generale e Dirigente della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese-Unione Montana, n.1194 del 14/12/2016 si aggiudicava definitivamente la concessione del servizio di Accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, per anni 4, salvo rinnovo di anni 2 decorrenti dalla data di consegna del servizio alla ditta I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. - Via Lungotevere Flaminio n.76 - 00198 ROMA - C.F. 02478610583-, dietro corrispettivo di aggio pari al 19,75%

(diciannovevirgolasettantacinquepercento) ed alle condizioni di cui all'offerta presentata, al disciplinare per la gestione in concessione del servizio, ed al progetto di organizzazione del servizio presentati in sede di gara;

- che il Contratto Rep.165 del 15/11/2017, di Concessione del Servizio di Accertamento e Riscossione IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP, DEI COMUNI DI CIVITELLA DI ROMAGNA, GALEATA, MELDOLA, PREDAPPPIO, PREMILCUORE, ROCCA SAN CASCIANO E SANTA SOFIA-IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI DOVADOLA, decorrente dal 16/12/2016 e scadente il 15/12/2020, poteva, per quanto sopra esposto, essere rinnovato per anni 2;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 98 del 19/11/2020 avente ad oggetto "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP - RINNOVO CONTRATTO REP. 165 DEL 15/11/2017 - LINEE DI INDIRIZZO", si è dato mandato di procedere al rinnovo, per anni 2, della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per il Comune di Santa Sofia, come espressamente previsto negli atti di gara e dal Contratto Rep.165 del 15/11/2017;
- che con nota trasmessa dal Segretario Direttore dell'UCRF in data 11/12/2020, è stato comunicato ai Comuni che stante la conferma di ICA alla disponibilità al rinnovo del contratto rep.165/2017, il rapporto contrattuale originariamente sottoscritto dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese-Unione Montana poteva proseguire con i singoli Comuni in forza dell'istituto della cessione del contratto, ai sensi dell'art.1406 del Codice Civile;
- che con determina n. 248 del 21/12/2020 è stato rinnovato il contratto Rep. 165 del 15/11/2017, agli stessi patti e condizioni, per anni 2 (due) e quindi fino al 15/12/2022, come espressamente previsto dal contratto stesso;

PRESO ATTO che :

1) la legge 160/2019 ha introdotto significative modifiche con riferimento alla disciplina dei cosiddetti "tributi minori"; si richiamano a tal fine le seguenti disposizioni normative:

- art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- art. 1, comma 819, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale il predetto canone è costituito: da una componente avente per presupposto l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile

degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e da una componente avente per presupposto la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

- art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ed il successivo comma 837 della medesima legge che stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è anch'esso disciplinato da apposito regolamento comunale;
- art.1 comma 846 articolo 1 della Legge 160/2019 “Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.”;

RICHIAMATO il D.Lgs n. 36/2023 e in particolare l'art. 120 c. 11, che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale “in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare”;

VISTI:

- il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 31/03/2021, e ss.mm.ii.;
- la determina n. 243 del 16/12/2022 con cui è stato affidato in concessione per gli anni 2023 e 2024 il servizio di accertamento e riscossione coattiva del canone unico patrimoniale e del canone mercatale di cui alla legge n.

160/2019, e delle previgenti TOSAP/COSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni alla ditta I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - CIG ZD03906C30;

RICHIAMATA la delibera del C.C. n. 24 del 23/06/2020 avente ad oggetto "Convenzione fra l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese e i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio, per il conferimento all'Unione delle attività relative alla centrale unica di committenza (art. 37, d.lgs. 50/2016 - d.l. n. 78/2010, art.14, comma 27, lett.a) – approvazione."

PRESO ATTO che :

- l'affidamento di cui sopra giungerà a scadenza il 15 dicembre 2024 ;
- con delibera C.C n. 43 del 23/09/2024 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX ART. 1, COMMA 816, L 160/2019", si è disposto di procedere all'affidamento in concessione a ditta idonea della gestione del servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' art. 71 del D.Lgs. 36/2023;
- la procedura per l'affidamento del suddetto servizio per il periodo successivo sarà espletato dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese;

CONSIDERATO che nelle more dell'espletamento della procedura di gara, per l'individuazione del nuovo soggetto concessionario del servizio in oggetto, risulta necessaria una proroga tecnica dell'affidamento, in ossequio al principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa (Art. 97 costituzione) procedura ammessa anche dall'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici, giuste Deliberazioni n. 66 del 18.07.2012, e n. 86 del 06.10.2011 e dall'ANAC con parere AG 33/13, con Deliberazione 9 febbraio 2011 n.22, nonché dalla giurisprudenza (ex. multis, Consiglio di Stato, Sez. V n. 8006 del 10.11.2010);

VISTO il contratto in essere per il servizio di che trattasi e atteso che l'operatore economico, attualmente affidatario, nel periodo di gestione, ha effettuato correttamente la prestazione;

RITENUTO pertanto, nelle more dell'espletamento delle operazioni di gara per l'individuazione del nuovo contraente e, non in subordine, per la necessità di assicurare la continuità nella gestione del Servizio in oggetto, di disporre la proroga dell'attuale affidamento della Concessione del servizio di accertamento e riscossione della Canone Unico Patrimoniale alla Ditta aggiudicataria ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL Via Lungotevere Flaminio 76, CF 02478610583 P.IVA 01062951007 per il periodo dal 16/12/2024 sino al 15/06/2025 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato fra le parti , in considerazione dei tempi tecnici necessari per la predisposizione degli atti di gara e del completamento delle procedure;

QUANTIFICATO in via presuntiva l'importo da corrispondere per il periodo dal 16/12/2024 sino al 15/06/2025 in € 14.500,00, tenendo conto:

- dell'invarianza delle tariffe del canone per l'anno 2025;
- della stima delle quote relative alle occupazioni di suolo pubblico permanenti, in scadenza al 31/01/2025
- dell'andamento storico dei versamenti del primo semestre per le restanti quote (occupazioni di suolo pubblico temporanee, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari);

VERIFICATO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga del contratto di affidamento in essere, già identificato dal codice CIG **ZD03906C30**, come da orientamento espresso dall'AVCP che di seguito si riporta:

“Non è prevista la richiesta di nuovo codice CIG quando la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario.”

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 in relazione a:

- regolarità dell'istruttoria svolta;
- rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali in virtù dell'incarico di elevata qualificazione;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22/04/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;
- la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 28/12/2023, in relazione a quanto disposto dall'art. 107 e 169 , del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, con cui è stato approvato il PEG 2024 contenente l'assegnazione dei capitoli di bilancio affidati alla gestione amministrativo-finanziaria dei Responsabili gestionali per l'anno 2024;
- la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 22/04/2024 con cui è stato approvato il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2024;

- le disponibilità sul bilancio del corrente esercizio finanziario, necessaria a coprire le spese in questione mediante impegni sui pertinenti capitoli;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario proponente e che non sussiste conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria, riportato in calce alla presente;

DETERMINA

1. **di dare atto** che, le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono integralmente approvate;
 2. **di procedere** limitatamente al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara **alla proroga tecnica per il periodo dal 16/12/2024 al 15/06/2025 della concessione del servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale** (ex Imposta Comunale Pubbliche Affissioni-Pubblicità e Tosap) relativa al servizio attualmente in essere con la ditta ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL CF. 02478610583 P.IVA 01062951007 alle medesime condizioni contrattuali, tecniche ed economiche del negozio in scadenza;
 3. **di dare atto** che, qualora si addivenga all'aggiudicazione della nuova procedura di affidamento richiamata in narrativa, l'attuale contratto in essere con l'appaltatore, oggetto della presente determinazione di proroga tecnica, cesserà automaticamente, in maniera consensuale tra le parti, a far data dall'inizio del nuovo servizio affidato. In tal caso saranno corrisposte all'appaltatore, le spettanze dovute sino all'ultimo giorno di erogazione del servizio, ai prezzi e nelle modalità stabilite dal contratto medesimo oggetto di proroga tecnica;
 4. **di confermare** le condizioni economiche previste dall'affidamento previsto con determina n. 243 del 16/12/2022 per gli anni 2023 e 2024, e precisamente un aggio pari al 19,50% (diciannovevirgolacinquantapercento) sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con l'esclusione di ogni altro corrispettivo al Comune di Santa Sofia con riferimento al servizio di accertamento e riscossioni relative al :
 1. canone unico (comma 816 Legge 160/2019) componenti esposizione pubblicitaria - diritti sulle pubbliche - occupazione suolo ed al canone mercatale (comma 837 Legge 160/2019);
 2. Imposta sulla pubblicità, Diritto sulle Pubbliche affissioni e Tosap anni precedenti al 2021;
- ferme restando le restanti condizioni contrattuali;**

5. **di impegnare**, a favore della ditta **ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL** CF. 02478610583 P.IVA 01062951007, la spesa presuntiva di **€ 14.500,00** al **Capitolo 00393 art. 01** “Compenso al concessionario per la riscossione dei tributi” del bilancio di previsione 2024/2026, **esigibilità 2025**, che presenta la necessaria disponibilità;
6. **di dare atto** che i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione **RIENTRANO** nell’ambito applicativo delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” **in quanto trattasi di movimenti finanziari derivanti da contratto pubblico**; pertanto è necessario che i conseguenti strumenti di pagamento riportino l’indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del C.U.P., ove obbligatorio, rilasciato dal C.I.P.E.;

7. in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti al contratto pubblico di cui trattasi:

- a) il codice **CIG** è il seguente: **ZD03906C30**.
 - b) il codice **CUP** non è obbligatorio, non trattandosi nella fattispecie di spesa di investimento.
8. **Di dare atto** che il presente provvedimento:
 - **è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni (artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023 e D.Lgs. n. 33/2013);**
 - **quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei contratti pubblici**, in attesa che l’Autorità (ANAC), a norma dell’art. 213 comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisca le modalità di funzionamento dell’Osservatorio stesso, nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere allo stesso, si ritiene di dover applicare le norme previgenti, secondo le quali il presente contratto è soggetto al monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore - superiore ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp in data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali - allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006”;

9. **di attestare**:

- il rispetto delle Disposizione di cui all’art. 6-bis della L. 241/1990, all’art. 16 del D.Lgs. 30/2023 e s.m.i. e all’art. 14, Comma 3, del D.P.R. N. 62/2013,
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

- 10.Di trasmettere il presente atto ad ICA Spa - Concessionario della Riscossione dei Canoni di cui alla legge 160/2019;
- 11.di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza

La presente determinazione:

[x] comportando impegno di spesa/prenotazioni di impegno viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

[x] diviene esecutiva con l'apposizione del predetto visto;

[] non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; [x] ha immediata esecuzione;

[x] viene pubblicata all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FANTINI SARA**

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993*